

COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 53 DEL 28/05/2015



OGGETTO: IUC - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU-TASI, PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI PER L'ANNO 2015 - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Il giorno **28/05/2015** alle ore **9:15** presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di Legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco, **DANIELE DEL BEN**, assistito dal Segretario Comunale **DOSSA MARIA BASELICE**.

Dei Signori componenti la Giunta comunale di questo Comune:

Presenti

**DEL BEN DANIELE
ORENI MONICA
CRESPI ALESSANDRO
LIBERALI MARIO**

Assenti

VENGHI CLAUDIO

Membri ASSEGNATI 5 PRESENTI 4

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale " *le province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*";

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, che testualmente recita " *gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.115 del 20/05/2015 il quale ha disposto il nuovo differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 al **30 luglio 2015**;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura (IMU) e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali (TASI e TARI);

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO di dover proporre al Consiglio Comunale le tariffe e le aliquote comunali per l'anno 2015, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente nel rispetto degli equilibri di bilancio, differenziando le specifiche imposte e tasse, come di seguito indicato: ;

VISTA la legge del 23/12/2014 n.190 (Legge di stabilità 2015);

IUC

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 9 del 29/07/2014, esecutiva a tutti gli effetti di legge, la quale sono stati approvati i Regolamenti dell'Imposta Unica Comunale, composta da tre entrate: l'imposta municipale propria (Imu), il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e la tassa sui rifiuti (Tari);

IMU

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria (I.M.U) con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n. 16 del 02/03/2012, coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012 n. 44;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1 comma 380 della Legge 24/12/2012 n.228 (Legge di stabilità 2013) e dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), **l'Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013 e 2014, che prevede :

- ✓ la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con la possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;
- ✓ l'esclusione dal versamento dell'imposta per :
 - l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti nelle varie disposizioni;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore, da 110 a 75, per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola ;

RICHIAMATO l'art.10 del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC, sopra citato, che estende la non applicabilità dell'imposta di cui trattasi:

- a) all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) all'unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1/ A/8 e A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;

VISTO l'art. 2 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito con Legge 28 ottobre 2013 n. 124, che ha esentato dall'imposta municipale propria, a far tempo dal 1°/01/2014, " i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati";

RICHIAMATO l'art. 9-bis del D.L. n.47 del 28/3/2014, introdotto dalla la Legge di conversione n.80 del 23/05/2014 che testualmente recita: "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi";

CONSIDERATO che, come per il 2014, anche nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, (fissata al 10,6 per mille aumentata al 11,4 per mille per l'anno 2014), e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29 luglio 2014, esecutiva a tutti gli effetti di legge, che determinava le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno di imposta 2014;

PRESO ATTO della correttezza delle stime di previsione del gettito IMU elaborate dagli uffici per l'anno 2014;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle medesime analisi e delle nuove proiezioni di stima del gettito, di dover **proporre al Consiglio Comunale la conferma** per l'anno 2015 delle stesse aliquote e detrazioni in vigore per l'anno 2014, come di seguito indicato:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	DESTINATARIO COD.TRIBUTO
Unità adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	0,45 %	COMUNE 3912
<u>Alloggi regolarmente assegnati</u> dagli istituti autonomi per le case Popolari (IACP) o Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità dell'Istituto autonomo per le case popolari (ALER)	0,46 %	COMUNE 3918
<ul style="list-style-type: none">Fabbricati accatastati in categoria A diversi dall'abitazione principale (abitazioni-cosiddette seconde case ed uffici e studi privati) e immobili in categoria C/2, C/6 e C/7 in quanto pertinenze dell'abitazione principale che non beneficiano dell'aliquota del 0,45%Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, anche se non locata;	1,01%	COMUNE 3918
Altri fabbricati appartenenti alle categorie catastali B, C1, C3, C4 e C5	0,86 %	COMUNE 3918
Terreni agricoli	0,86 %	COMUNE 3914
Aree Fabbricabili	0,86 %	COMUNE 3916
Fabbricati di categoria D (esclusi i fabbricati rurali)	0,81%	COMUNE 3930 STATO 3925

RITENUTO, di proporre, altresì, la conferma della detrazione è di € 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica (IACP/ALER) ;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, anche per il 2015 la riscossione dell'Imu dovrà intervenire, in autoliquidazione, alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre; (ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno)

TASI

VISTO l'art. 1, comma 669 della Legge n. 147/2013, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera f) del D.L. 16/2014, che prevede quale presupposto impositivo della TASI il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonchè di quelle edificabili ad eccezione dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'articolo 1, della Legge 147/2013 prevede:

- ✓ al comma 675 che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- ✓ al comma 676 che l'aliquota di base della TASI sia pari all'1 per mille, stante la possibilità per il Comune di ridurla fino all'azzeramento, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997;
- ✓ al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il Comune possa determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, determinando nel contempo che, per il 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Il medesimo comma prevede che per l'anno 2014, nella determinazione delle aliquote, possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2014/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011;
- ✓ al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, l'aliquota massima della TASI non possa, comunque, eccedere il limite dell'1 per mille;
- ✓ al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, in particolare, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RICHIAMATO l'art.9 del Regolamento Tasi approvato con deliberazione di CC nr.9 del 29/07/2014, che testualmente recita: " *Con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta*" ;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Manutenzione patrimonio	€ 59.660,00
Pubblica sicurezza e Vigilanza (escluse spese finanziate con proventi codice della strada)	€ 186.270,00
Protezione Civile	€ 3.700,00
Illuminazione pubblica	€ 172.000,00
Quota parte manutenzione e verde pubblico	€ 36.470,00
Totale costi	€ 458.100,00
Gettito TASI	€ 338.000,00
% copertura presunta servizi indivisibili con gettito TASI 2015	74%

RICHIAMATO, altresì, l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 il quale dispone espressamente che, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale deve approvare, le aliquote della TASI in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682, nonché la possibilità di differenziare le aliquote stesse in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29 luglio 2014, successivamente modificata con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 24 del 27/09/2014 che determinava le aliquote per l'anno di imposta 2014;

PRESO ATTO della correttezza delle stime di previsione del gettito Tasi elaborate dagli uffici per l'anno 2014;

RITENUTO, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come di seguito elencati, provvedere alla conferma per l'anno 2015 delle seguenti aliquote TASI:

1. aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,2 punti percentuali per:

- ✓ abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- ✓ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ✓ fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- ✓ casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ✓ unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ✓ l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- ✓ le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato da soggetto passivo dell'imposta a pareri in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione da parte del contribuente dell'unità immobiliare alla quale si deve applicare l'agevolazione, il Comune precede all'applicazione d'ufficio dell'esenzione nei confronti dell'immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione sia stata correttamente dichiarata o comunicata all'Ente da parte dello stesso soggetto passivo. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.

2. aliquota TASI ordinaria nella misura di **0,1 punto percentuale** per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011;

3. aliquota TASI ridotta nella misura di **0 punti percentuali** per:

- ✓ unità immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 0,45%;
- ✓ tutti i fabbricati accatastati in categoria A diversi dall'abitazione principale (abitazioni-cosiddette seconde case ed uffici e studi privati) e immobili in categoria C/2, C/6 e C/7 in quanto pertinenze dell'abitazione principale che non beneficiano dell'aliquota del 0,45% assoggettati ad aliquota Imu del 1,01% ;

- ✓ aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 0,86%;
- ✓ Fabbricati di categoria D (esclusi i rurali) assoggettati ad aliquota Imu al 0,81%
- ✓ alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale per la pubblica edilizia (Aler/Iacp) assoggettati ad aliquota Imu al 0,46%;
- ✓ fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

CONSIDERATO, infine, che, per quanto riguarda la della TASI, anche per il 2015 dovranno essere rispettate le ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre (ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno);

TARI

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014, valida anche per il 2015, di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

PRESO ATTO che:

- il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- oggetti passivi tenuti al pagamento sono chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- fino alla completa attuazione delle disposizioni afferenti l'allineamento dei dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie imponibile continua ad essere costituita da quella calpestabile dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

DATO ATTO che l'art.1 comma 651 della L.147/2013 ha confermato, nella commisurazione della tariffa, i criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999 n.158;

VISTO il D.P.R. n.158/1999 che:

- all'art.2 comma 2, sancisce il principio di *obbligatoria e integrale copertura* di tutti i costi afferenti al servizio;
- all'art.3 comma 2 specifica: *“La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e ai costi di gestione”*;
- all'art.4 commi 1 e 2 stabilisce: *“La tariffa, determinata ai sensi dell'art.3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali....omissis”*;
- all'art.8 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è garantito, in via esclusiva, dalla S.A.S.O.M. Srl di Gaggiano (Mi), per anni 5 a far tempo dal 1°/01/2012, giusta deliberazione di Giunta Comunale nr. 56 del 22/12/2011, esecutiva a tutti gli effetti di legge, gestore del servizio per altri 12 comuni, società partecipata da questo comune per una quota pari al 14,45%;

RILEVATO che dal Piano Finanziario si evince un costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani pari ad **€. 744.363,88=** di cui il 56% costituito da costi fissi, ed il restante 44% da costi variabili, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, come previsto all'art. 1, comma 654 della L. 147/2013, da articolare tra le utenze domestiche nella misura del 60% e le utenze non domestiche nella misura del 40%, calcolata per il 2015, secondo il metodo normalizzato ex art.1 D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che la suddivisione tra la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche è stata fatta applicando gli indici di produzione presunta fissati nelle, tabelle 1A e 1B per le utenze domestiche e 3a e 4a per le utenze non domestiche, rispettivamente allegati B) e C) DEL dpr 158/1999 e qui riassunte:

- ✓ coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche:ka-coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare (i valori sono determinati in misura fissa dal metodo normalizzato-tabella1A);
- ✓ coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche: kb-coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare(tabella 1B);
- ✓ coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche:Kc-coefficiente potenziale di produzione (tabella 3a);
- ✓ intervalli di produzione kg/mq per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche:Kd -coefficiente di produzione Kg/mq (tabella 4a);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 666, della L. 147/2013, il quale in merito all'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabilisce che lo stesso è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale, nella fattispecie dell'Amministrazione Provinciale di Milano nella misura del 5%;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 5 del 30/04/2015, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale si è previsto il versamento del Tributo comunale sui rifiuti (TARI), in numero di 3 rate con le scadenze di seguito indicate:

- **1° RATA "acconto", scadenza 16 GIUGNO 2015**
- **2° RATA "acconto", scadenza 16 SETTEMBRE 2015;**
- **3° RATA "saldo/conguaglio" scadenza 16 DICEMBRE 2015**

Viste le previsioni agevolative contenute nel regolamento Tari;

VISTI lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr.74 del 16/12/1999 e s. m. e i. ed il vigente Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr.47 del 18/12/2010 e ss. mm e ii;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dai competenti responsabili del Settore Servizi Amministrativi e Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm e ii;

Con voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1) Di proporre al Consiglio Comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015:

Imposta municipale propria (IMU)

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	DESTINATARIO COD.TRIBUTO
Unità adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	0,45 %	COMUNE 3912
<u>Alloggi regolarmente assegnati</u> dagli istituti autonomi per le case Popolari (IACP) o Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità dell'Istituto autonomo per le case popolari (ALER)	0,46 %	COMUNE 3918
<ul style="list-style-type: none">Fabbricati accatastati in categoria A diversi dall'abitazione principale (abitazioni-cosiddette seconde case ed uffici e studi privati) e immobili in categoria C/2, C/6 e C/7 in quanto pertinenze dell'abitazione principale che non beneficiano dell'aliquota del 0,45%Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, anche se non locata;	1,01%	COMUNE 3918
Altri fabbricati appartenenti alle categorie catastali B, C1, C3, C4 e C5	0,86 %	COMUNE 3918
Terreni agricoli	0,86 %	COMUNE 3914
Aree Fabbricabili	0,86 %	COMUNE 3916
Fabbricati di categoria D (esclusi i fabbricati rurali)	0,81%	COMUNE 3930 STATO 3925

1a) Di proporre la conferma della detrazione di € 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che, unitamente al proprio nucleo familiare, risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/41, A/8 e A/9, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica (IACP/ALER) ;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

2) Di proporre al Consiglio Comunale, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2015 le seguenti aliquote del Tributo Servizi Indivisibili (TASI):

a. aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,2 punti percentuali per:

- ✓ abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- ✓ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ✓ fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- ✓ casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ✓ unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ✓ l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato da soggetto passivo dell'imposta a pareri in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione da parte del contribuente dell'unità immobiliare alla quale si deve applicare l'agevolazione, il Comune precede all'applicazione d'ufficio dell'esenzione nei confronti dell'immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione sia stata correttamente dichiarata o comunicata all'Ente da parte dello stesso soggetto passivo. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario

b. aliquota TASI ordinaria nella misura di **0,1 punto percentuale** per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011;

c. aliquota TASI ridotta nella misura di **0 punti percentuali** per:

- ✓ unità immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 0,45%;
- ✓ tutti i fabbricati accatastati in categoria A diversi dall'abitazione principale (abitazioni-cosiddette seconde case ed uffici e studi privati) e immobili in categoria C/2, C/6 e C/7 in quanto pertinenze dell'abitazione principale che non beneficiano dell'aliquota del 0,45% assoggettati ad aliquota Imu del 1,01% ;
- ✓ aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 0,86%;
- ✓ Fabbricati di categoria D (esclusi i rurali) assoggettati ad aliquota Imu al 0,81%
- ✓ alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale per la pubblica edilizia (Aler/Iacp) assoggettati ad aliquota Imu al 0,46%;
- ✓ fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

2a) Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa **€ 338.000,00** è destinato al finanziamento parziale dei servizi indivisibili, così come desunti dallo schema di bilancio di Previsione per l'anno 2015:

Servizi indivisibili	Costi
Manutenzione patrimonio	€ 59.660,00
Pubblica sicurezza e Vigilanza (escluse spese finanziate con proventi codice della strada)	€ 186.270,00
Protezione Civile	€ 3.700,00
Illuminazione pubblica	€ 172.000,00
Quota parte manutenzione e verde pubblico	€ 36.470,00
Totale costi	€ 458.100,00
Gettito TASI	€ 338.000,00
% copertura presunta servizi indivisibili con gettito TASI 2015	74%

Tassa sui rifiuti (TARI)

3) Di proporre al Consiglio Comunale, il piano finanziario per l'anno 2015, dal quale risulta un costo complessivo di gestione del servizio pari ad **€ 744.363,88=**, corredato della relativa relazione tecnica, come da allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3a) Di dare atto che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti anno 2015, distinte per utenze domestiche e non domestiche, sono determinate sulla base del suddetto piano finanziario, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio, come da tabelle allegate allo stesso piano finanziario, quali parte integranti e sostanziali dello stesso (All. A1);

3b) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2015, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI";

3c) Di dare atto che sull'importo del tributo comunale si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, di cui all'art.19 del D.Lgvo n.504 del 30/12/1992, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale, nella fattispecie dell'Amministrazione Provinciale di Milano nella misura del 5%;

4) Di dare atto, che, per quanto riguarda l'Imu e la TASI, anche per il 2015 dovranno essere rispettate le ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre (ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno);

5) Di dare atto che, come da deliberazione di Consiglio Comunale nr. 5 del 30/04/2015, esecutiva a tutti gli effetti di legge, il versamento del Tributo comunale sui rifiuti (TARI), è stabilito in numero di 3 rate con le scadenze di seguito indicate:

- 1° RATA "acconto", scadenza **16 GIUGNO 2015**
- 2° RATA "acconto", scadenza **16 SETTEMBRE 2015**;
- 3° RATA "saldo/conguaglio" scadenza **16 DICEMBRE 2015**

6) Di dare atto che la presente deliberazione, viene adottata in quanto propedeutica al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 e che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 267/2000 sarà sottoposta all'esame del Consiglio Comunale.

Quindi, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento, la


GIUNTA COMUNALE

con separata votazione unanime,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Allegato delibera C.C./G.M.
n. 53 del 28/5/2015



COMUNE DI ROSATE
Provincia di MILANO

***PIANO FINANZIARIO 2015 RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI***

Approvato con
Deliberazione di
Giunta Comunale
n. ____ del _____

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.

Il **piano finanziario**, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione Voci di bilancio: B6 costi per materie di consumo e merci (al netto dei resi, abbuoni e sconti) B7 costi per servizi B8 costi per godimento di beni di terzi B9 costo del personale B11 variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci B12 accantonamento per rischi, nella misura ammessa dalle leggi e prassi fiscali B13 altri accantonamenti B14 oneri diversi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	€ 169.972,00
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	€ 36.074,61
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	€ 94.380,00
		AC altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)	€ 0,00
		CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	€ 126.746,50
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	€ 82.537,40
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)	€ 50.450,00	
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)	€ 179.382,61	
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)	€ 27.296,76	
CK Costi d'uso del	Amm Ammortamenti	€ 0,00	
	Acc Accantonamento	€ 0,00	

capitale	R Remunerazione del capitale $R=r(KNn-1+In+Fn)$ r tasso di remunerazione del capitale impiegato KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo		€	0,00		
Voci libere per costi fissi:	MAGGIORI ENTRATE 2014	€	-11.238,00	Voce libera 2	€	0,00
	Voce libera 3	€	0,00			
Voci libere per costi variabili:	MAGGIORI ENTRATE 2014	€	-11.238,00	Voce libera 5	€	0,00
	Voce libera 6	€	0,00			
l _{pn} Inflazione programmata per l'anno di riferimento					0,00 %	
X _n Recupero di produttività per l'anno di riferimento CK _n					0,00 %	
Costi totali $\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	€	744.363,88	TF - Totale costi fissi			
			$\Sigma TF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK$	€	415.863,37	
			TV - Totale costi variabili			
			$\Sigma TV = CRT+CTS+CRD+CTR$	€	328.500,51	

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 446.618,33	% costi fissi utenze domestiche	60,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 60,00\%$	€ 249.518,02
		% costi variabili utenze domestiche	60,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 60,00\%$	€ 197.100,31
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 297.745,55	% costi fissi utenze non domestiche	40,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 40,00\%$	€ 166.345,35
		% costi variabili utenze non domestiche	40,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 40,00\%$	€ 131.400,20

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI per il 2014 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche					
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€	446.618,33	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€	249.518,02
			<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€	197.100,31

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche					
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€	297.745,55	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€	166.345,35
			<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€	131.400,20

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Allegato A1)

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	50.834,33	0,80	598,26	0,94	€ 0,767163	€ 42,304992
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	80.052,22	0,94	731,93	1,74	€ 0,901416	€ 78,309241
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	54.491,64	1,05	450,17	2,23	€ 1,006901	€ 100,361843
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	43.886,68	1,14	351,31	2,88	€ 1,093207	€ 129,615296
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	9.565,70	1,23	68,68	3,50	€ 1,179513	€ 157,518588
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	2.699,05	1,30	23,99	4,00	€ 1,246640	€ 180,021244


TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Allegato A1)

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche							
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile	Tariffa Totale
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	2.675,00	0,63	5,17	€ 0,731403	€ 0,586442	€ 1,317845
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	82.719,32	0,59	4,80	€ 0,684965	€ 0,544473	€ 1,229438
2 .4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	491,00	0,86	7,07	€ 0,998423	€ 0,801963	€ 1,800386
2 .6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	2.362,00	0,48	4,01	€ 0,557259	€ 0,454861	€ 1,012120
2 .7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	2.269,00	1,20	9,85	€ 1,393149	€ 1,117304	€ 2,510453
2 .8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	743,00	1,06	8,71	€ 1,230615	€ 0,987991	€ 2,218606
2 .11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	13.275,00	1,45	11,90	€ 1,683389	€ 1,349839	€ 3,033228
2 .12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	745,00	0,60	4,95	€ 0,696574	€ 0,561487	€ 1,258061
2 .13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA E ALTRI BENI DUREVOLI	4.420,12	1,35	11,04	€ 1,567293	€ 1,252288	€ 2,819581
2 .14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	373,00	1,70	13,93	€ 1,973628	€ 1,580106	€ 3,553734
2 .16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,00	1,68	13,73	€ 1,950409	€ 1,557419	€ 3,507828
2 .17	ATTIVITA' ARTIGIANILI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	585,00	1,42	11,64	€ 1,648560	€ 1,320347	€ 2,968907
2 .18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	364,00	1,00	8,22	€ 1,160958	€ 0,932410	€ 2,093368
2 .19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	3.378,00	1,36	11,16	€ 1,578903	€ 1,265899	€ 2,844802
2 .20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	28.583,00	0,84	6,87	€ 0,975204	€ 0,779277	€ 1,754481

2 .21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	7.050,00	1,01	8,25	€ 1,172567	€ 0,935813	€ 2,108380
2 .22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	841,53	5,57	45,67	€ 6,466536	€ 5,180434	€ 11,646970
2 .24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1.427,04	3,96	32,44	€ 4,597394	€ 3,679730	€ 8,277124
2 .25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1.852,00	2,65	21,75	€ 3,076538	€ 2,467143	€ 5,543681
2 .27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	452,52	7,17	58,76	€ 8,324069	€ 6,665257	€ 14,989326
2 .29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	0,00	3,50	28,70	€ 4,063353	€ 3,255495	€ 7,318848
2 .30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	200,00	1,78	14,61	€ 2,066505	€ 1,657239	€ 3,723744
2 .1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI - Esclusione Onlus	3.194,00	0,63	5,17	€ -	€ -	€ -
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA - Mercato	24,03	1,18	9,60	€ 1,369930	€ 1,088946	€ 2,458876
2 .16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI - Mercato	37,06	3,36	27,46	€ 3,900819	€ 3,114839	€ 7,015658
2 .29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI - Mercato	39,60	7,00	57,40	€ 8,126706	€ 6,510990	€ 14,637696
2 .22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PU - Art.23 Reg. Tari - No Slot	843,00	5,57	31,96	€ 6,466536	€ 3,626304	€ 10,092840
2 .24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA - Art.23 Reg. Tari - No Slot	135,96	3,96	22,70	€ 4,597394	€ 2,575811	€ 7,173205



COMUNE DI ROSATE
Provincia di MILANO

***PIANO FINANZIARIO 2015 RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI***

Approvato con
Deliberazione di
Giunta Comunale
n. ____ del _____

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.


Il ***piano finanziario***, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.



Comune di ROSATE

Allegato delibera C.C./G.M.
n. 53 del 28/5/2015

Settore
Ufficio

SERVIZI AMMINISTRATIVI
Tributi

RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015

*Ex art. 1 commi 639 e s.s. L. 147 del 27 dicembre 2013 e
successive modifiche*

PREMESSA

L'art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), al comma 639 ha disposto l'istituzione dell'Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per servizi indivisibili (Tasi) e nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

L'art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147, comma 704 ha abrogato l'art. 14 del D.L. n.201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni, in L. 22/12/2011 che, con il comma 1, aveva istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a decorrere dall'1.1.2013;

I commi dal 641 al 668 e i commi dal 682 al 704 disciplinano l'istituzione e l'applicazione della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI);

Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, così come stabilito dal comma n. 651 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147.

LINEE GUIDA DEL METODO TARIFFARIO SVILUPPATO ATTRAVERSO IL PRESENTE PIANO

L'art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando "E' approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani".

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l'art. 3, comma 2, che "La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. L'art. 4, comma 3, prescrive infine che "La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica".

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell'articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari.

TIPOLOGIE D'INTERVENTO ESEGUITE

Il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, attualmente in essere sul territorio comunale prevede:

1. Raccolta bisettimanale porta a porta della frazione umida;
2. Raccolta settimanale porta a porta della frazione secca;
3. Raccolta settimanale porta a porta della carta e cartone;
4. Raccolta settimanale porta a porta della plastica;
5. Raccolta settimanale porta a porta del vetro;
6. Pulizia meccanizzata delle strade comunali a cadenza settimanale con autospazzatrice;
7. Raccolta presso ecocentro comunale di beni durevoli, verde, ingombranti, ferro, inerti, legno, olio, batterie e vernici;
8. Raccolta mensile indumenti usati presso contenitori stradali;
9. Vuotatura cestini e pulizia manuale di strade e piazze con n.3 operatori.

Le tipologie d'intervento sopra descritte vengono tutte garantite dalla ditta appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani "Sasom Srl".

I rifiuti possono essere esposti solo dopo le ore 20.00 del giorno antecedente quello previsto per la raccolta e non oltre le ore 06.30 del giorno di raccolta. L'esposizione anticipata può essere oggetto di sanzione pecuniaria.

Sono presenti sul territorio comunale:

- Contenitori per la raccolta e la rivalorizzazione degli indumenti usati a cura della Caritas/Humana,
- Punti di raccolta in vari punti del Comune per ritiro di pile esaurite;
- Punti di conferimento farmaci inutilizzati o scaduti presso la farmacia e il consultorio.
- Raccoglitori per mozziconi di sigarette

SERVIZI STRAORDINARI

Per servizi straordinari si intendono: la raccolta di rifiuti urbani causati da eventi non preventivabili e servizi di spazzamento straordinari. Le attività straordinarie relative alla gestione dei rifiuti e spazzamento, possono riguardare, in tutto il territorio comunale: le attività inerenti alla rimozione di rifiuti abbandonati su strade e aree pubbliche o d'uso pubblico comprese le rive fluviali di corsi d'acqua e di canali; interventi per incidenti stradali richiesti dalla Polizia Locale, Carabinieri e Polizia Stradale.

Gli interventi straordinari sono eseguite dall'appaltatore previa richiesta scritta del Responsabile dell'articolazione organizzativa competente.

E' in funzione un ecocentro di raccolta rifiuti in via L. Da Vinci che consente di conferire a residenti alcune tipologie di rifiuti; la Sasom srl (società che gestisce lo smaltimento dei rifiuti) esegue il servizio di raccolta su chiamata.

L'accesso all'ecocentro di raccolta rifiuti è consentito a tutte le utenze domestiche mostrando la proprio carta d'identità, accesso negato invece a qualsiasi utenza non domestica, nei seguenti orari di apertura:

Orario di apertura Ecocentro di Via Malpaga :
Martedì e Giovedì dalle ore 14 alle ore 16
Sabato dal 15/04 al 15/10 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dalle ore 14.00 alle ore 17.00
dal 16/10 al 14/04 dalle ore 9.00 alle ore 15.00

NUOVA MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ALL'ECOCENTRO

Dal 4 maggio 2015, in via sperimentale e, in via definitiva dal 4 Giugno 2015 per conferire i rifiuti all'ecocentro, sarà necessario esibire la propria Tessera Sanitaria/Carta Regionale dei Servizi all'addetto che dovrà identificare l'utente strisciando la tessera in un apposito lettore.

Tale operazione diverrà definitiva e permetterà di elaborare dati dove saranno evidenziati il numero totale di accessi per singolo utente e generale per la piattaforma.

Presso il centro possono essere conferiti in modo differenziato le seguenti tipologie di rifiuto: rottami ferrosi e metalli, vetro di grandi dimensioni, legno non trattato, verde da sfalcio giardini, rifiuti ingombranti, inerti da piccole demolizioni, vernici, olio, batterie e beni durevoli.

L'Ufficio Ambiente e la società appaltatrice predispongono annualmente un volantino informativo in distribuzione alle nuove famiglie sul corretto utilizzo delle raccolte differenziate sul territorio comunale. In caso di dubbi su come smaltire un rifiuto è possibile contattare l'ufficio ambiente tramite posta elettronica, telefono e naturalmente direttamente durante gli orari di apertura al pubblico.

L'uso dell'autospazzatrice, consente su richiesta interventi mirati e programmati su tutto il territorio comunale adeguandolo anche alle richieste espresse dalla popolazione.

Sono installati lungo le vie e strade comunali n. 120 cestini porta rifiuti e n°20 porta mozziconi. Per tutti i cestini viene assicurata la vuotatura bisettimanale, i cestini posizionati nel centro storico e nelle aree di pregio vengono vuotati a cadenza bisettimanale.

ANALISI DELLA POPOLAZIONE

VARIAZIONI DEMOGRAFICHE				
Periodo	Abitanti	Famiglie	Utenze domestiche	Altre utenze
31/12/2014	5606	2331	3768	536
31/12/2013	5508	2276	3607	495
Variazioni	98	55	161	41

Dall'analisi del saldo della popolazione residente si rileva un aumento di n. 98 cittadini e un conseguenziale aumento del numero delle famiglie (55 in più). Si registra inoltre anche un aumento delle utenze non domestiche.

ANALISI RACCOLTA RIFIUTI

Nella successiva tabella vengono posti in rilievo i risultati delle raccolte per tipologia di rifiuto relativamente agli anni 2012, 2013 e 2014.

C.e.r.	Rifiuto	2012	2013	2014
080318	toner per stampa esauriti	52	24	155
150101	imballaggi in carta e cartone	290.380	264.400	270.800
150102	imballaggi in plastica	72.560	76.920	76.790
150107	imballaggi in vetro	253.610	243.440	248.300
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	109.280	170.340	109.020
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	359.090	371.410	348.070
200110	abbigliamento	16.618	14.990	18.640
200121	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	227	243	253

200123	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	6.810	5730	4.220
200125	oli e grassi commestibili	1.650	1370	1.650
200127	vernici, inchiostri, adesivi e resine	5.760	5.820	5.490
200132	medicinali	731	287	976
200133	batterie e accumulatori	0	0	0
200134	pile	652	667	1.015
200135	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	15.356	11.661	19.619
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso,	5.390	8.120	5.680
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	100.400	116.680	106.630
200140	metallo	44.330	41.060	43.720
200201	rifiuti biodegradabili	350.280	331.290	306.660
200301	rifiuti urbani non differenziati	719.910	731.650	774.530
200303	residui della pulizia stradale	86.800	59.240	68580
200307	rifiuti ingombranti	88.170	113.900	126.210
160103	pneumatici	1.180	0	1.300

Dall'analisi dei dati forniti dalla Sasom srl nell'anno 2014 si riscontra una aumento del 2,03% rispetto al 2013 nella produzione di rifiuti non differenziati, in generale, per kg. 42.880 con una popolazione pressoché equivalente per gli ultimi due esercizi.

Di seguito l'andamento della raccolta differenziata per il comune di Rosate nel triennio :

anno 2012 – 64,62%

anno 2013 – 64,78%

anno 2014 – 61,81%

L'INDIVIDUAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO

L'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 11 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, che prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

L'art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che:

- il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel PEF (comma 1);
- le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 (commi 2 e 3).

I costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti sono presenti nella tabella 1 "COSTI DA RIPARTIRE" dell'allegato prospetto "DATI GENERALI".

Il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che devono essere coperti con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da parte degli utenti) e costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la cui entità è proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani).

Tutti queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il nuovo sistema di calcolo.

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, secondo la classificazione operata dal D.P.R. 158/199, nonché dalla ripartizione tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999).

Le utenze domestiche sono costituite dalle abitazioni familiari e dai box di pertinenza.

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999:

- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;
- le "comunità", espressione da riferire alle "residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all'attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).

Come meglio si vedrà, all'interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sottoarticolazioni, in quanto:

- le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);
- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 21 tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore (Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999).

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire "secondo criteri razionali".

E' del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare tale pur generico principio.

Al fini del presente PEF si è quindi proceduto ad una verifica di ripartizione teorica basata sulla considerazione di una triplice metodologia:

1. una possibile ripartizione basata sulla produzione reale di rifiuti;
2. una possibile ripartizione basata sulla dimensione delle superfici occupate;
3. una possibile ripartizione basata sulla dimensione della produzione teorica di rifiuti.

Per la prima metodologia si sono considerati i quantitativi di rifiuti ripartiti tra le tipologie domestica/non domestica.

Per la seconda metodologia si sono considerate le superfici attraverso le quali avverrà la suddivisione analitica del tributo, come risultanti all'ufficio tributi comunale.

Per la terza metodologia si sono moltiplicate tali superfici per la produzione teorica di rifiuti, secondo gli stessi parametri contenuti nel D.P.R. 158/1999.

I risultati di tutte e tre le ripartizioni sono rilevabili dall'esame dell'allegato prospetto "CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE" presente in allegato.

Ai fini della redazione del presente PEF si è preferito utilizzare il primo criterio in quanto ritenuto maggiormente confacente allo spirito del dettato normativo, determinando una distribuzione dei costi pari al 60% per le utenze domestiche e al 40% per le utenze non domestiche.

L'accennata distribuzione "tecnica" dei costi tra le due macrocategorie di utenze va però modificata per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 14, comma 17, del D.L. n. 201 del 2011.

Riduzione che, secondo quanto specifica l'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, deve operare abbattendo la parte variabile della tariffa per una quota, determinata dall'ente locale, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, cosicché i costi variabili a carico delle utenze domestiche vengono ad essere fissati in misura inferiore a quella "tecnica".

In particolare, è possibile "accreditare" alle utenze domestiche:

- a) una percentuale dei proventi derivanti dalle frazioni avviate al recupero o al riciclo superiore a quella tecnicamente loro imputabile;
- b) un importo pari ad una frazione del costo evitato di smaltimento finale, determinato in base al quantitativo di rifiuti raccolti in maniera differenziata.
- c) una percentuale legata all'incremento nella percentuale globale di raccolta differenziata ottenuta nell'anno precedente, eventualmente all'interno di prefissati limiti minimi e massimi.

Nel corso del 2014, il Comune ha superato ampiamente la percentuale del 50% di raccolta differenziata, attestandosi al 61,81% confermando il trend di miglioramento rispetto all'anno precedente.

LA RIPARTIZIONE RISULTATE TRA TIPOLOGIE DI UTENZA

La quadripartizione derivante dalla suddivisione dei costi in fissi e variabili, poi ripartiti in utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri evidenziati in precedenza, si traduce nel prospetto "SINTESI DELLA RIPARTIZIONE DEI COSTI" presente in allegato.

I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE DOMESTICHE

L'art. 14, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011 prevede che "La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio". Del tutto simile la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999.

L'importo addebitato al singolo utente è pertanto dato dalla somma di due componenti (ossia presenta una struttura "binomia"):

- a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
- b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti.

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (K_a) presenti nello stesso D.P.R. 158/1999.

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente dalla superficie occupata, sempre sulla base di specifici coefficienti nell'ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 (denominati K_b).

L'evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti.

Le ripartizioni di entrambe le tipologie di costo, fissa e variabile, delle utenze domestiche, sono dettagliate nel prospetto del Piano Finanziario.

I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON DOMESTICHE

Sempre sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che la quota variabile delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati da ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R. 158/1999 in relazione alla tipologia di attività svolta dal soggetto passivo del tributo.

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (K_c , per la parte fissa, e K_d , per la parte variabile) nell'ambito degli intervalli presenti nello stesso D.P.R. 158/1999.

L'evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti.

Le ripartizioni di entrambe le tipologie di costo, fissa e variabile, delle utenze non domestiche, sono dettagliate nel prospetto del Piano Finanziario.

L'INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI "K" PER LE UTENZE DOMESTICHE.

Il D.P.R. 158/1999 non pone possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali (comuni fino e oltre 5 mila abitanti, ubicati al Nord, Centro o Sud, per un totale di sei classi), di applicazione del coefficiente K_a , relativo alla ripartizione dei costi fissi.

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale deve essere operata la scelta del coefficiente K_b .

Per quanto riguarda l'esercizio del potere di individuazione dei coefficienti, è opportuno richiamare la giurisprudenza consolidata (giòva ricordare che il D.P.R. 158/1999 costituiva, precedentemente all'introduzione della TARES, il riferimento per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (cosiddetta TIA), efficacemente richiamata all'interno del capitolo 15 delle "linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe" emanato nel corso del 2013 dal Dipartimento delle Finanze.

Ai fini dell'attribuzione della parte variabile della tariffa (K_b) alle utenze domestiche, per l'anno 2015 si è stabilito di aggiungere ai parametri minimi la percentuale dell'85% calcolata sulla differenza tra parametro minimo e parametro massimo, ciò al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle 6 diverse classi di utenza domestica.

L'INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI "K" PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158 evidenzia, per entrambe le componenti (fissa e variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale operare la scelta.

Ai fini dell'applicazione del tributo per l'anno 2015 si è stabilito di modificare i coefficienti relativi sia alla parte fissa (K_c) che alla parte variabile (K_d) per mantenere una certa omogeneità con le tariffe Tari già in vigore ed evitare di avere un scostamento troppo elevato.

L'ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE

Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il percorso di calcolo stabilito dal D.P.R. 158/1999, al calcolo delle tariffe per ciascuna categoria di utenza domestica, sia per quanto riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile.

Nell'allegato prospetto "TARIFFE UTENZE DOMESTICHE" sono rilevabili entrambe le componenti, dettagliate per ciascuna classificazione e corredate del completo percorso dei calcoli che hanno condotto alla loro formazione.

L'ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Quanto appena detto per le utenze domestiche è applicabile anche alle utenze di tipo non domestico, attraverso il calcolo delle tariffe per ciascuna categoria di utenza, sia per quanto riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile.

Nell'allegato prospetto "TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE" sono rilevabili entrambe le componenti, dettagliate per ciascuna classificazione e corredate del completo percorso dei calcoli che hanno condotto alla loro formazione.

SCOSTAMENTO ANNO PRECEDENTE

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999 si precisa che rispetto al Piano Finanziario 2014 si è registrata una minor spesa pari a € 22.476,00#, che viene utilizzata per diminuire i costi complessivi del servizio relativi all'anno 2015.

Lo scostamento è stato determinato da un aumento di iscrizioni e dal mancato reinvestimento del contributo CONAI riconosciuto all'Ente, pari a € 14.000,00#.

OBIETTIVI FUTURI

Oltre che ad essere un obbligo di legge, con la raccolta differenziata è possibile trasformare un problema (il rifiuto) in una risorsa. Il riciclo dei rifiuti permette la riduzione del consumo di materie prime, dell'uso dei termovalorizzatori e delle discariche, a tutela della salute di tutti e preservando l'ambiente per le generazioni future. Prima ancora di fare la raccolta differenziata per riciclare sarebbe meglio evitare la produzione di rifiuti. Su questa strada si sta muovendo la Regione Lombardia che ha come prossimo obiettivo la riduzione di quantità dei rifiuti prodotti proponendo ai comuni lombardi sei "azioni positive" per raggiungere lo scopo.

Queste le "sei azioni": pratica del compostaggio, utilizzo di acqua pubblica in caraffa, utilizzo di detersivi "alla spina", utilizzo di pannolini lavabili; scelta di prodotti con poco imballaggio e partecipazione alla giornata del "riuso".

Anche per il 2015 l'ufficio Ambiente ha predisposto per tutti gli utenti il calendario informativo sui giorni dedicati alla raccolta delle varie tipologie di rifiuti, accompagnato da una serie di notizie e faq per una corretta e puntuale raccolta di rifiuti solidi urbani.



COMUNE DI ROSATE
(Prov. di Milano)
UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

DELIBERAZIONE G.C. N° 53 DEL 28/5/2015

**OGGETTO: I.U.C.: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU-TASI, PIANO FINANZIARIO E
TARIFE TARI PER L'ANNO 2015- PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole

Li 28/5/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dr.ssa A. Simonetta Panara

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole

Li 28/5/2015

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dr.ssa Giulia Mangiagalli

Si esprime parere favorevole alla deliberazione di cui all'oggetto.

L'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO

Li _____

IL REVISORE DEL CONTO

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Daniele Del Ben

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 12/06/2015 al 27/06/2015

Rosate, 12/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 12/06/2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziativa, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice